

La commissione nazionale per la formazione continua

Con D.M. 5 luglio 2002, è stata ricostituita, presso il Ministero della salute - Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la Commissione nazionale per la formazione continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

La Commissione, che dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento, è così composta:

- **Presidente**

Prof. Girolamo SIRCHIA - Ministro della salute

- **Vice presidenti**

dott. Raffaele D'ARI (Ministero della salute)

dott. Antonello MASIA (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

dott. Gino TOSOLINI (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

dott. Giuseppe DEL BARONE (Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri)

- **Membri**

prof. Riccardo VIGNERI (Ministero della salute)

dott. Franco VIMERCATI (Ministero della salute)

prof. Sergio TARTARO (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

prof. Giovanni DOLCI (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

dottor Mauro PIRAZZOLI (Ministro per la funzione pubblica)

prof. Claudio GIORLANDINO (Ministro per le Pari opportunità)

dottor Gastone BRIZZI (Ministero per gli affari regionali)

dottor Francesco Paolo IANNUZZI (Conferenza Stato-Regioni)

dottor Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (Conferenza Stato-Regioni)

dottor Paolo MESSINA (Conferenza Stato-Regioni)

dottor Lamberto PRESSATO (Conferenza Stato-Regioni)

prof. Luigi ALLEGRA (Conferenza Stato-Regioni)

signora Adriana DAL PONTE (Conferenza Stato-Regioni)

prof. Enrico BOLLERO (FNOMCeO)

dottor Giuseppe RENZO (FNOMCeO)

dottor Felice RIBALDONE (Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti)

dottor Gaetano PENOCCHIO (Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari)

dottor Gennaro ROCCO (Federazione nazionale dei collegi degli infermieri

professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia)

signora Rita Emilia ROASCIO (Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche)

signor Claudio CIAVATTA (Professioni dell'area della riabilitazione)

dottor Giuseppe BRANCATO (Professioni dell'area tecnico-sanitaria)

arch. Bruno GILARDI (Professioni dell'area della prevenzione)

dottor Alberto SPANO' (Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)

dottor Giuseppe Luigi PALMA (Federazione nazionale degli Ordini degli psicologi)

dottor Luigi ROMANO (Federazione nazionale degli Ordini dei chimici)

Si riportano qui di seguito gli articoli 3,4,5,6,7,8 e 9 del decreto ministeriale.

ART. 3
(Ufficio di Segreteria)

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente di seconda fascia preposto all'ufficio del Ministero della salute nella cui competenza rientra la formazione continua.

2. Il dirigente, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività istruttoria della Commissione, si avvale del personale assegnato all'ufficio.

ART. 4
(Articolazione della Commissione)

1. La Commissione per lo svolgimento della propria attività si può articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente della Commissione. Le sezioni sono costituite con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di competenza di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni è disposta dal Presidente.

2. In seno alla Commissione è istituito il Comitato di presidenza costituito dal Presidente, dai vice presidenti e dai coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento dell'attività della Commissione e delle sezioni e provvede all'esame preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o determinazione della Commissione.

3. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora gli argomenti in discussione concernino determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o determinazioni a carattere prescrittorio. Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M., costituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 5
(Materie oggetto di consultazione)

1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita sui provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni, concernenti:

- a) i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
- b) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.

2. Alle categorie professionali sono portati a conoscenza, successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:

- a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;

- b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
- c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;
- d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per la categoria.

3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta del parere. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Per i provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.

ART. 6 (Categorie professionali)

1. Nel caso di categorie professionali con propri ordini o collegi il parere è acquisito dall'ordine e dal collegio professionale.
2. Nel caso di categorie professionali prive di propri ordini o collegi, il parere è acquisito dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, la rappresentanza delle categorie, ai fini del presente decreto, compete altresì alle associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.

ART. 7 (Aree professionali)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il Presidente della Commissione, per l'esame di specifiche questioni d'interesse di più categorie professionali appartenenti a ciascuna delle aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, può disporre l'audizione congiunta o l'acquisizione dei pareri di tutte le associazioni dell'area.

ART. 8 (Audizioni)

1. Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno o gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione funzionari del

Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie trattate.

ART. 9
(Oneri)

1. Ai componenti della Commissione compete un compenso, da determinare con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ai componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Fino alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Roma 5 luglio 2002

IL MINISTRO: Sirchia